

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI ZERBOLO' PER LE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI DI "RISERVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 28 DEO 4 MAGGIO 1990"

Gli alloggi di E. R.P. vengono assegnati mediante bando di pubblico concorso e conseguente graduatoria: la riserva di cui all'art. 10 L.R. 28/90 è da intendersi a carattere eccezionale, quando si verificano le condizioni di seguito rappresentate.

ART. 1 (ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi dell'art. 10 L.R. 28/90 nelle percentuali in esso indicate, calcolate sull'ammontare degli alloggi di ERP di nuova costruzione, di recupero e di risulta annualmente disponibili da assegnare alla generalità dei cittadini, al netto del numero di alloggi coperti da riserva di legge.

ART. 2 (Quote di riserva)

1) L'art. 10 comma 1° della L.R. 28/90 stabilisce nella misura del 20% la quota degli alloggi da riservare di cui al precedente art. 1 nei seguenti casi:

- per necessità di pubblica utilità, ovvero:

a) in casa di interventi pubblici su stabili ritenuti pericolanti;

b) nel caso in cui interventi pubblici su stabili siano pregiudizievoli per la sicurezza dei residenti degli stabili adiacenti.

- per realizzazione di programmi di risanamento edilizio, ovvero:

a) in presenza di Ordinanze sindacali di sgombero nell'edilizia privata;

b) in presenza di programmi di recupero e risanamento patrimonio di E.R.P.;

- per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare rilevanza sociale, comprese quelle derivanti da sentenza di sfratto, resa esecutiva dell'intervento della Forza Pubblica, non contemplate dall'art. 46 L.R. 28/90;

- per situazioni riferibili al fenomeno della immigrazione extracomunitaria di particolare rilevanza sociale.

2) L'art. 10 comma 2° prevede una ulteriore quota pari al 5% degli alloggi di cui al precedente art. 1 nei seguenti casi;

- per interventi previsti dall'art. 31 della L. 457/78 (recupero edilizio o urbanistico) che comportino il trasferimento di assegnatari di alloggi di E.R.P.;

- per rilascio alloggi di servizio sia pubblici che privati a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi.

3) L'art. 46, 1° comma L.R. 28/90 riserva una quota pari al 30% degli alloggi di cui al precedente art. 1, da destinare, sino al 23/5/1992, ai nuclei familiari nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto e per i quali la data di rilascio alloggio sia anteriore alla presumibile data di soddisfacimento della domanda, qualora collocati in graduatoria di cui all'art. 8 L.R. 28/90.

4) Per quanto riguarda i profughi vale quanto stabilito dall'art. 10 comma 9 L.R. 28/90 essendo tale riserva riconducibile alle ipotesi di situazione di fabbisogno abitativo di particolare rilevanza sociale prevista dal 1° comma stesso articolo.

Per il numero di alloggi di risulta, si fa riferimento all'unico dato certo, costituito dalla media degli alloggi resisi liberi nel biennio precedente la richiesta tenuto presente quanto disposto dall'art. 10, 12° comma. L'eventuale cifra decimale, ottenuta applicando la quota complessiva massima prevista, viene arrotondata all'unità superiore,

Il calcolo della quota di riserva viene effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per i primi due anni dall'entrata in vigore della L.R. 28/90, per far fronte all'emergenza sfratti, tale percentuale può essere aumentata fino al 50%, ai sensi dell'art. 46 stessa Legge.

ART. 3 (Condizioni per la riserva)

1) Può essere riservato un alloggio di E.R.P. al nucleo familiare che, oltre a possedere i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2 L.R. 28/90, si trova nella condizioni elencate al precedente articolo, (anche senza aver percepito al pubblico concorso).

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia assegnatario di alloggio di E.P.R. il requisito dell'art. 2 comma 1° lett. f) è sostituito dall'art. 23 comma 1 lett. f) sempre della L.R. 28/90.

2) Una deroga al requisito richiesto dall'art. 2 comma 1 lett. f) L.R. 28/90 può essere utilizzata nei casi previsti dall'art. 10 comma 6) e art. 47 stessa Legge:

- a) soggetti riconosciuti invalidi per i quali necessita il trasferimento da una condizione abitativa precaria sotto il profilo igienico sanitario per i quali occorre la assistenza sanitaria domiciliare;
- b) nei casi conseguenti a gravi situazioni di pubblica calamità o di ordine pubblico, dichiarate dalla competenti autorità;
- c) nei casi di sistemazioni provvisorie che non può eccedere la durata di 2 anni dal momento della consegna dell'alloggio;

ART. 4 (Titoli di priorità)

Per le valutazioni di priorità saranno utilizzati i seguenti criteri e verrà provveduto alla formazione di specifica graduatoria a carattere.

- aperto, cioè senza termine di scadenza;
- mobile, cioè integrabile nel tempo con casi nuovi o riconfermati con ulteriore istruttoria;
- biennale, cioè relativa a segnalazioni con anzianità temporale non superiore a due anni rispetto alla data di periodica assegnazione degli alloggi.

In via transitoria e di prima applicazione la graduatoria comprenderà le situazioni maturate entro l'anno di applicazione del presente regolamento.

Caratteristiche nucleo	Punteggio nucleo familiare
1) Nuclei senza alcun alloggio a disposizione e soggetti espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche	2,50
2) Nucleo nei confronti del quale è emessa sentenza esecutiva di sfratto, con accertata data di rilascio forzoso e intervento Forza Pubblica, con determinazione della commissione Prefettizia	2.50

3) Nuclei che sono ospitati in dormitori pubblici, comunità strutture alberghiere, in centri di accoglienza o alloggiati a carico della pubblica amministrazione o di associazioni volontarie ed Enti con finalità di assistenza ed ospitalità, regolarmente riconosciute ed iscritte all'Albo Regionale o soggetti che devono lasciare l'alloggio coniugale a seguito di sentenza di separazione	2,50
4) Nuclei residenti i alloggi impropri, inadeguati o antigienici, sovraffollati o sotto utilizzati, con barriere architettoniche	2,50
5) Nucleo familiare con presenza di minori il punteggio viene aumentato	0.50
6) Nuclei con redditi comportanti l'accesso all'assistibilità economica dei servizi sociali comunali e comunque riferiti alla pensione sociale INPS	0-0,25
7) Presenza nel nucleo di disabili fisici e psichici	0-0,25
8) <u>Presenza nel nucleo di soggetto con patologie croniche e/o a prognosi infausta</u>	0-0.25
9) Persone non completamente autonome in conseguenza di carenze personali connesse a condizioni di disadattamento, giovani vissuti in Istituto, handicappati fisico-psichici, emarginati provenienti dall'area sei senza fissa dimora	0-0,25
10) Persone anziane o inabili che necessitano di particolare assistenza da parte di familiari e/o convivente	0-0.25
11) Nuclei in situazioni di documentato rischio sociale che necessitano di alloggio per un guidato reinserimento sociale	0-0,25

significando che il massimo punteggio cumulabile per persona non deve superare lo 0,50.

Le condizioni economiche, la presenza del nucleo familiare di minori, di anziani, di invalidi o portatori di handicap, il cumulo delle condizioni di cui al presente ed la precedente comma sono determinati nella valutazione delle priorità.

Le condizioni di necessità dovranno essere adeguatamente documentate preferibilmente con attestazioni provenienza di provenienza pubblica , da Enti e Associazioni Volontarie con finalità di assistenza e/od ospitalità, regolarmente riconosciute ed iscritte all'Albo Regionale e, ove nel caso, nei modi previsti dall'art. 4 della L. 15 del 4/1/68 concernente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme".

ART. 5 **(Norme transitorie)**

Il presente regolamento potrà subire eventuali modifiche trascorso un anno dalla sua applicazione o alla luce di procedure di attuazione dell'art. 10 che la Giunta Regionale provvederà a determinare, come previsto dal comma 13 medesimo articolo.

ART.6

Per i nuclei il cui alloggio risulta in una condizione statica od igienica foriera di documentato grave ed imminente pericolo per l'incolumità fisica di una o più componenti in presenta di ordinanza di sgombero emessa dalla competente autorità, si provvederà comunque in via temporanea.

ART.7

(Norme finali)

I criteri, le scadenze e le modalità di convocazione delle Commissione vengono stabilite dalla medesima con atto propria.

Entro il 31 gennaio di ogni anno verranno comunicate alla Commissione le modalità e le quote di disponibilità degli alloggi riservati.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune trasmetterà alla Giunta Regionale ed al Consorzio Regionale fra gli I.A.C.P. della Lombardia gli elenchi nominativi delle assegnazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 11 comma L.R. 28/90

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dalla vigente normativa legislativa in materia e successive modificazioni ed integrazioni.